



OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro suddiviso in tre lotti con più operatori per affidamento di lavori (lotto 1 e lotto 2) e con un unico operatore per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria (lotto 3) - inerenti gli edifici in proprietà o in uso al Politecnico di Torino – durata triennale.

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:

Con la presente si chiede se sia possibile partecipare al lotto 1 e al Lotto 2 in compagini societarie differenti.

In particolare, come impresa singola per il Lotto 1 e come mandataria di un RTI da costituirsi per il Lotto 2.

Si chiede inoltre di confermare che non sia obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori per le categorie di gara previste per il Lotto 1 e per il Lotto 2.

Quesito n. 2:

In merito alla procedura “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro suddiviso in tre lotti con più operatori per affidamento di lavori (lotto 1 e lotto 2) e con un unico operatore per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria (lotto 3) - inerenti gli edifici in proprietà o in uso al Politecnico di Torino – durata triennale” si richiede quanto di seguito:

- 1. È possibile presentare offerta sia per il Lotto I che per il Lotto II?*
- 2. L'aggiudicazione avverrà a favore dei primi 3 operatori in graduatoria per il lotto 1 e per i primi 3 operatori in graduatoria per il lotto 2?*

Risposta quesito n. 1:

1. Come indicato nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 51 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “è ammessa la partecipazione, in qualsiasi forma ad un solo lotto, pena l'esclusione”. Pertanto, giova sottolineare la non possibilità di partecipazione al Lotto 1 e al Lotto 2 in compagini societarie differenti. Tutto ciò è ribadito al paragrafo 3.1.7. del disciplinare di gara in questione, il quale prevede che “è vietato al



concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o società di professionisti (per il solo Lotto 3), di partecipare anche in forma individuale”.

2. Si conferma la non obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori per le categorie di gara previste per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Ex art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. infatti, *“è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 art.1 L. 6 novembre 2012, n.190”.*

Risposta quesito n. 2:

1. In risposta a quanto si richiede, corre l’obbligo di evidenziare che non è possibile presentare un’offerta sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, dal momento che l’art. 51 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che *“le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara e nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti”*, ed emerge chiaramente dal disciplinare di gara che *“è ammessa la partecipazione, in qualsiasi forma ad un solo lotto, pena l’esclusione”*.

2. Come indicato nel disciplinare di gara *“in riferimento ai Lotti 1 e 2, l’Accordo Quadro sarà concluso con più Operatori economici - i primi tre collocatisi in graduatoria, individuati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del Codice - con affidamento dei singoli contratti di Appalto specifici, a seguito di rilancio competitivo tra gli stessi Operatori, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del Codice, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto”*. Dunque, si conferma che l’aggiudicazione avverrà a favore dei primi tre operatori in graduatoria sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2.

Torino, 18 giugno 2018